

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1927-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

(V. Stampato n. 1927)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica nella seduta del 15 marzo 1990 (V. Stampato
Camera n. 4689)*

*modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1991*

**Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero
degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.

3. I servizi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 2.000 milioni per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati.

3. *Identico.*

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992, si provvede per gli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale».

2. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Sono fatte salve le attività di gestione dei servizi sociali del Ministero degli affari esteri per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e l'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Soppresso